

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1805-B

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri  
(BERLUSCONI)**

**dal Ministro dell'economia e delle finanze  
(TREMONTI)**

**dal Ministro della funzione pubblica  
(FRATTINI)**

**dal Ministro delle politiche agricole e forestali  
(ALEMANNO)**

**dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
(LUNARDI)**

**dal Ministro per gli italiani nel mondo  
(TREMAGLIA)**

**e dal Ministro della giustizia  
(CASTELLI)**

*(V. Stampato n. 1805)*

*approvato dal Senato della Repubblica il 3 dicembre 2002*

*(V. Stampato Camera n. 3450)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 17 dicembre 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 dicembre 2002*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza

---

## **INDICE**

Disegno di legge: testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati . . . . .	<i>Pag.</i> 3
Testo del decreto-legge . . . . .	» 22

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*  
(*Si vedano, tuttavia, le modifiche nell'allegato*)

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 2002, N. 236

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. - (*Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura*). - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Art. 2. - (*Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio*). - 1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, è abrogato».

*L'articolo 3 è soppresso.*

*Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

«Art. 6-bis. - (*Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna*). - 1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto è prorogato nella sua attuale composizione fino al 30 giugno 2003. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

«Art. 7. - (Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza). - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: "sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003"».

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

«Art. 7-bis. - (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi). - 1. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003".

2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "Entro il termine del 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 30 giugno 2003"».

*All'articolo 8, al comma 2, le parole: «pari ad» sono sostituite dalle seguenti: «determinato nella misura massima di»; le parole: «mediante proiezione degli stanziamenti iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto» e dopo le parole: «unità previsionale», sono inserite le seguenti: «di base».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;*

*nella rubrica, dopo le parole: «servizio ferroviario di interesse», sono aggiunte le seguenti: «regionale e locale».*

*Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:*

«Art. 9-bis. - (Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006"). - 1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "re-

gionali o di enti locali" sono inserite le seguenti: ", nonchè quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali 'Torino 2006',"».

*Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:*

«Art. 10-bis. - (Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia). - 1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è prorogato al 30 giugno 2003».

*All'articolo 11, al comma 1, le parole: «All'articolo 2, comma 1, primo capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 2, comma 1» e le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».*

*All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 9», sono inserite le seguenti: «, comma 1,».*

*Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 13-bis. - (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è sostituito dal seguente:

"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.

Art. 13-ter. - (*Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicità*). - 1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiedere direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione".

Art. 13-quater. - (*Proroga di un termine relativo all'attività di vendita e trasporto del gas naturale*). - 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".

Art. 13-quinquies. - (*Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate*). - 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

Art. 13-sexies. - (*Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio*). - 1. Al secondo periodo dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2003".

2. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, le parole: "devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003".

Art. 13-septies. - (*Proroga del termine per l'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione*). - 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62, è prorogato di dodici mesi.

Art. 13-octies. - (*Proroga di termini per la valutazione annuale dei dirigenti*). - 1. Il termine previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle posizioni del ruolo di anzianità dei vice prefetti e dei vice prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto, è prorogato di un anno.

2. All'articolo 62, comma 9, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003".

Art. 13-nonies. - (*Proroga di un termine concernente la delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 1° marzo 2002, n. 39*). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2003.

Art. 13-decies. - (*Proroga di un termine concernente i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione*). - 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "sono confermati fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono confermati fino al 31 dicembre 2003".

Art. 13-undecies. - (*Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari*). - 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 maggio 2001, n. 306, è prorogato al 1° settembre 2005.

Art. 13-duodecies. - (*Proroga di un termine relativo alla disciplina del prezzo dei libri*). - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, convertito dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2003"».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 2002, N. 236

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. - (*Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura*). - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Art. 2. - (*Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio*). - 1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, è abrogato».

*L'articolo 3 è soppresso.*

*L'articolo 5 è soppresso.*

*Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

«Art. 6-bis. - (*Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna*). - 1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 2002, N. 236

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Soppresso*

*Identico:*

«Art. 6-bis. - (*Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna*). – 1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo collegio costituito secondo il nuovo ordinamento. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

«Art. 7. - (*Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza*). - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: "sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003"».

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

«Art. 7-bis. - (*Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi*). - 1. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003".

2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "Entro il termine del 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 30 giugno 2003"».

*All'articolo 8, al comma 2, le parole: «pari ad» sono sostituite dalle seguenti: «determinato nella misura massima di»; le parole: «mediante proiezione degli stanziamenti iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto» e dopo le parole: «unità previsionale», sono inserite le seguenti: «di base».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogato nella sua attuale composizione fino **al 30 giugno 2003**. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

*nella rubrica, dopo le parole: «servizio ferroviario di interesse», sono aggiunte le seguenti: «regionale e locale».*

*Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:*

*«Art. 9-bis. - (Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006"). - 1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "regionali o di enti locali" sono inserite le seguenti: ", nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali 'Torino 2006',"».*

*Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:*

*«Art. 10-bis. - (Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia). - 1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è prorogato al 30 giugno 2003».*

*All'articolo 11, al comma 1, le parole: «All'articolo 2, comma 1, primo capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 2, comma 1» e le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».*

*All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 9», sono inserite le seguenti: «, comma 1,».*

*Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:*

*«Art. 13-bis. - (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è sostituito dal seguente:*

*"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turi-*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico:*

«Art. 13-bis. - (*Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia*). – *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

stiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.

Art. 13-ter. - (*Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicità*). -  
1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al Registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione".

Art. 13-quater. - (*Proroga di un termine relativo all'attività di vendita e trasporto del gas naturale*). - 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".

Art. 13-quinquies. - (*Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate*). - 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13-ter. - (*Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicità*). – *Identico.*

Art. 13-quater. - (*Proroga di un termine relativo all'attività di vendita e trasporto del gas naturale*). – *Identico.*

Art. 13-quinquies. - (*Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate*). – *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

Art. 13-*sexies*. - (*Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio*). - 1. Al secondo periodo dell'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2003".

2. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, le parole: "devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003".

Art. 13-*septies*. - (*Proroga del termine per l'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione*). - 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62, è prorogato di dodici mesi.

Art. 13-*octies*. - (*Proroga di termini per la valutazione annuale dei dirigenti*). - 1. Il termine previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle posizioni del ruolo di anzianità dei vice prefetti e dei vice prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto, è prorogato di un anno.

2. All'articolo 62, comma 9, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003".

Art. 13-*nonies*. - (*Proroga di un termine concernente la delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 1° marzo 2002, n. 39*). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2003.

Art. 13-*decies*. - (*Proroga di un termine concernente i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione*). - 1. All'articolo 8,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13-sexies. - *(Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio). - Identico.*

Art. 13-septies. - *(Proroga del termine per l'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione). - Identico.*

Art. 13-octies. - *(Proroga di termini per la valutazione annuale dei dirigenti). - Identico.*

Art. 13-nonies. - *(Proroga di un termine concernente la delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 1° marzo 2002, n. 39). - Identico.*

Art. 13-decies. - *(Proroga di un termine concernente i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione). - Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "sono confermati fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono confermati fino al 31 dicembre 2003".

Art. 13-*undecies*. - (*Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari*). - 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 maggio 2001, n. 306, è prorogato al 1° settembre 2005.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13-undecies. - (*Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari*). - *Identico*.

**Art. 13-duodecies. - (*Proroga di un termine relativo alla disciplina del prezzo dei libri*). - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, convertito dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2003"».**

*Decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2002.*

## **Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga ed il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura)*

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, già prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

## Articolo 2.

*(Proroga del termine in materia di collocamento obbligatorio)*

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, le parole: «per un periodo di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di trentasei mesi».

## Articolo 3.

*(Proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli)*

1. Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

## Articolo 4.

*(Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria)*

1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: «fino al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005».

## Articolo 5.

*(Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento)*

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2002» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti».

## Articolo 6.

*(Proroga di termini in materia di privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici)*

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, già differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente

agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

#### Articolo 7.

*(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza)*

1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, da ultimo prorogati al 30 ottobre 2002 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

#### Articolo 8.

*(Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari all'estero)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione già espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede mediante proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 9.

*(Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse)*

1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

## Articolo 10.

*(Proroga del termine di entrata in vigore  
del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è prorogato al 30 giugno 2003.

## Articolo 11.

*(Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie  
per opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD)*

1. All'articolo 2, comma 1, primo capoverso, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».

## Articolo 12.

*(Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari)*

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

## Articolo 13.

*(Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari  
per i delitti di strage)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

## Articolo 14.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI – TREMONTI – FRATTINI –  
ALEMANNO – LUNARDI – TREMAGLIA  
– CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI



